



SENTENZA N. ANNO 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al **n. 2499/2022 R.G.**, vertente

tra

Parte_1 e **Parte_2** rappresentati e difesi dall'Avv. Gaetano Razzino, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Francolise, Vico Lucarelli n. 27, in virtù di procura allegata agli atti;

opponenti

e

CP_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Ruta Viviana, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Mondragone, Via degli Eucalipti n. 11, in virtù di procura allegata agli atti;

opposta

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n. 22409).

CONCLUSIONI

come da note scritte predisposte per l'udienza figurata del 25.11.2025.

Con atto di precetto notificato in data 12.5.2022, **CP_1** – sulla base del decreto n. 5201/2017 del 17.3.2017, emesso dall'intestato Tribunale nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale tra le odierne parti in causa, munito della formula esecutiva in data 7.12.2021 – intimava a **Parte_1** il pagamento della complessiva somma di € 5.635,00, oltre spese ed interessi successivi.

Precisamente, mediante l'atto di precetto opposto veniva intimato il pagamento:

- ✓ dell'importo di € 5.500,00 a titolo di mantenimento *“dal mese di aprile 2017 ad oggi”*;
- ✓ dell'importo di € 135,00 a titolo di onorari dell'atto di precetto.

Avverso il suddetto atto di precetto, spiegavano opposizione l'intimato Parte_1, unitamente a Parte_2 *“nella qualità di figlio della signora CP_1, nelle more divenuto maggiorenne”*, adducendo a supporto la compensazione del maggior credito vantato in forza del medesimo titolo sotteso al precetto opposto, nonché di altro successivo, datato 7.9.2021, a titolo di mantenimento non corrisposto in suo favore (cfr. pag. 2 e ss dell'atto di citazione).

Sulla scorta di tali argomentazioni, concludevano nei termini di seguito indicati: *“... Voglia l'Ill.mo Giudice adito, quale giudice dell'opposizione, accertare e dichiarare l'illegittimità ed irregolarità dell'atto di precetto oggi opposto e, In Via Preliminare e Pregiudiziale, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento dell'impugnato provvedimento, per i gravi motivi di cui in parte narrativa; Accertare e Dichiarare l'inesistenza del diritto della opposta ad agire in executivis per tutti i motivi esposti in premessa; Accertare e dichiarare, ex artt. 1241 e 1243 c.c., la compensazione del credito non alimentare pari ad € 5500,00 vantato dalla signora CP_1, per essere a sua volta l'opponente Parte_1, creditore nei suoi confronti, a titolo di omesso versamento dell'assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale di S. Maria C.V., con provvedimento del Presidente delegato dott. R. Sdino in data 17.03.2017 nella procedura n. 10737/2016 R.G, oltre che con provvedimento successivo del 07.09.2021, reso nella predetta procedura e spese straordinarie, dentistiche e per acquisto libri, mai adempiute dall'opposta e pari all'importo di € 7500,00; e per l'effetto ed in via riconvenzionale, accertato il grave inadempimento di controparte nel provvedere al pagamento delle somme dovute a titolo di mantenimento per i figli minori Pt_2 (tale ultimo fino al raggiungimento della maggiore età), Per_1 e Per_2, - stabilito con provvedimento del Presidente delegato dott. R. Sdino in data 17.03.2017 nella procedura n. 10737/2016 R.G, oltre che con provvedimento del 07.09.2021, reso nella medesima procedura- e compensate le somme richieste dalla CP_1 a titolo di mantenimento per sé in considerazione della debenza del maggior credito di natura alimentare vantato dall'opponente Parte_1, condannare l'opposta al pagamento in favore del predetto della somma residua dalla compensazione, a titolo di mantenimento e spese straordinarie non versate ai figli minori, pari all'importo di € 2000,00; in Via Gradata, in caso di mancato accoglimento dell'eccezione di compensazione ex artt. 1241 e ss c.c., sempre in Via riconvenzionale, accertato il grave inadempimento della signora CP_1 nel provvedere al pagamento delle somme dovute a titolo di mantenimento per i figli minori Pt_2 (tale ultimo fino al raggiungimento della maggiore età), Per_1 e Per_2, - stabilito con provvedimento del Presidente delegato dott. R.*

Sdino in data 17.03.2017 nella procedura n. 10737/2016 R.G, oltre che con provvedimento del 07.09.2021, reso nella medesima procedura- condannarla al pagamento, in favore del Pt_1 [...] , della somma dovuta per crediti alimentari non versati ai figli minori conviventi Per_1 e Per_2 , nella misura di € 7500,00, nonché al pagamento in favore del Parte_2 a titolo di mantenimento non versato e spese straordinarie a decorrere dal 05.02.2021, data di raggiungimento della sua maggiore età e fino ad oggi, per l'importo di € 1800,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria e fino al soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, per fattone anticipo. ...” (cfr. pag. 6 e 7 atto introduttivo).

Costituitasi in giudizio, la parte opposta – in via preliminare – eccepiva “*il mancato ricorso alla mediazione ai sensi del d.lgs. 28/10*”; nel merito, contestando l'avverso dedotto, concludeva per il rigetto della opposizione (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione).

Con ordinanza del 5.7.2022, lo scrivente magistrato – ritenuta la insussistenza *prima facie* dei presupposti per disporre l'invocata sospensione - rigettava la cautela avanzata dalla parte istante e concedeva i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c.; all'esito - rilevata l'inammissibilità delle memorie istruttorie, in quanto tardivamente depositate (non essendo applicabile al procedimento in esame la sospensione feriale) – il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni (cfr. ordinanza del 20.12.2022).

Successivamente, veniva disposto rinvio al fine di approfondire la dedotta circostanza della pendenza tra le medesime parti di altro giudizio distinto con n. RG 4861/2023.

Da ultimo, il procedimento veniva assunto in decisione – con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. – alla udienza figurata del 25.11.2025.

In primo luogo, il Tribunale reputa di doversi soffermare sulla preliminare eccezione sollevata dalla parte opposta, inerente il mancato esperimento del procedimento di mediazione.

Trattasi di eccezione destituita di pregio, atteso che la disciplina della mediazione obbligatoria di cui al D.Lgs. 28/2010 non è applicabile al caso di specie: l'art. 5, comma IV del suddetto decreto legislativo espressamente esclude l'applicazione della disciplina della mediazione ai procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata.

Sempre in via preliminare – con specifico riguardo alla posizione di Parte_2 anch'egli indicato nelle vesti di opponente - occorre osservare che i procedimenti di opposizione a precetto, come quello di specie, si svolgono tra la parte intimante e quella intimata, dacché non è dato comprendere l'interesse di Parte_2 a spiegare opposizione, atteso che non risulta destinatario di alcuna richiesta di pagamento.

Tanto si dice anche relativamente alla seguente affermazione “... il signor Parte_2 è, parimenti creditore nei confronti della genitrice opposta della somma pari ad € 1300,00, maturata dal 05.02.2021 al 05.03.2022, a titolo di assegno di mantenimento non versato all’avente diritto, oltre la somma pari ad € 500,00, (50% su € 1000,00), per conseguimento di patente di guida la cui spesa, sebbene ritualmente comunicata alla coobbligata, è rimasta priva riscontro, maturando così un importo creditorio complessivo di € 1800,00 ...” (cfr. pag. 3 atto di citazione).

Ed invero, essa si sostanzia in una autonoma domanda di pagamento che - avuto riguardo del *thema decidendum* – risulta proposta da un soggetto estraneo al presente giudizio.

Ne deriva l’inammissibilità della opposizione spiegata da Parte_2 con la conseguenza che il vaglio delle argomentazioni devolute avverrà relativamente alla sola posizione dell’opponente/intimato Parte_1 .

In punto di qualificazione *sub specie juris* – compito funzionalmente devoluto all’organo giudicante, da esercitarsi sulla base del corretto inquadramento delle doglianze sollevate a prescindere dalla prospettazione operata dalle parti (diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999 n.10493; Cass., 20 marzo 1999 n.2574) - le censure devolute vanno ricondotte nell’ambito dell’art. 615, comma primo, c.p.c., venendo in contestazione il diritto a procedere *in executivis*.

Appare opportuno svolgere una precisazione: l’opposizione all’esecuzione (quale è l’opposizione al precetto) è un’azione volta alla contestazione del diritto a procedere in virtù di un determinato titolo esecutivo (cfr. sul punto *ex multis* Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 28/07/2011, n. 16610, Cass. civ. Sez. III Sent., 13/07/2011, n. 15363 Cass. civ. Sez. lavoro, 29/11/2004, n. 22430).

Pertanto, mediante l’opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore può contestare che non esista (*ab origine*) il titolo che legittimi il creditore a procedere all’esecuzione, oppure che tale titolo (*rectius* la pretesa creditoria in esso consacrata) sia venuta meno o sia stata modificata per fatti successivi alla formazione del titolo.

Tanto chiarito in punto di fatto, nelle more del giudizio, si apprendeva che tra le medesime parti veniva incardinato presso l’istituto Tribunale altro giudizio, avente ad oggetto la opposizione spiegata da CP_1 avverso il precetto notificato ad istanza di Parte_1 in data 17.6.2023 (cfr. note depositate in data 14.3.2025, pag. 5).

Dalla sentenza resa a definizione del predetto giudizio, allegata agli atti del presente procedimento (cfr. deposito del 24.11.2025), si ricava che il precetto intimato ad istanza dell’odierno opponente afferiva alla pretesa da lui azionata, riconducibile al medesimo titolo esecutivo sotteso all’atto di precetto impugnato nella presente sede.

Ed invero, il titolo azionato contempla degli obblighi a carico di entrambe le parti in causa e, segnatamente: **a.** l'obbligo di Parte_1 di corrispondere € 100,00 in favore di CP_1 a titolo di mantenimento; **b.** l'obbligo di Parte_1 di corrispondere € 500,00 in favore di CP_1 a titolo di mantenimento dei figli Per_2 a Per_1 (aventi residenza privilegiata presso la madre), oltre che la contribuzione nella misura del 50% delle spese straordinarie; **c.** l'obbligo di CP_1 di corrispondere € 100,00 in favore di Parte_1 a titolo di mantenimento del figlio Pt_2 (avente residenza privilegiata presso il padre), oltre che la contribuzione nella misura del 50% delle spese straordinarie.

Tanto si dice per evidenziare la autonomia delle obbligazioni gravanti in capo ai soggetti, parti in causa.

Ebbene, nella pronuncia n. 912/2025 resa dall'intestato Tribunale in data 18.3.2025, l'opposizione spiegata da CP_1 avverso l'intimazione di pagamento per € 16.200,00 veniva parzialmente accolta, con conseguente rideterminazione in € 12.135,00 della somma precettata a titolo di sorta capitale; ciò rende avvertiti del fatto che il credito azionato da Parte_1 nel giudizio Rg n. 4861/2023 veniva riconosciuto, sebbene per un importo inferiore a quello precettato.

Nella motivazione si legge: “... *L'opposizione in esame è meritevole di parziale accoglimento per i motivi che seguono. Invero, come evidenziato già nell'ordinanza del 19.3.2024 di accoglimento parziale della sospensiva, quanto al controcredito vantato dalla opponente (circa € 9.000,00), già oggetto di altro procedimento (RG 2499/2022) di opposizione al precetto notificato al Pt_1 dall'odierna opponente proprio in relazione a detta somma, dagli atti di causa emerge che esso si riferisca al mantenimento, dovuto dall'opposto in base agli stessi titoli azionati con il precetto qui impugnato, in favore direttamente della opponente (cfr. verbale di pignoramento mobiliare negativo e decreto del PM di citazione a giudizio, prodotti in allegato all'atto di citazione), per cui si tratta di credito che non può essere opposto in compensazione con i crediti azionati con il precetto relativi all'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, tenuto conto del carattere sostanzialmente alimentare di quest'ultimo (cfr. Cass. 23569/2016). ... Quanto alla somma di € 500,00 versata dalla opponente e non conteggiata nel precetto, essa risulta effettivamente da detrarre dal dovuto, non avendo sul punto dedotto alcunché il creditore opposto. Quanto alle spese straordinarie, queste ultime risultano legittimamente richieste in virtù del titolo esecutivo azionato ...*”.

Dunque, la odierna opposta ivi (nelle vesti di opponente) eccepiva, tra le altre, la compensazione del credito azionato nella presente sede; in altri termini, supportava la propria domanda di accertamento negativo del credito azionato da Parte_1 (che nell'ambito del giudizio Rg precettava “... l'importo totale precettato pari ad € 16499,00, di cui € 16200,00, a titolo di omesso mantenimento

per tre figli collocati con il padre, oltre spese straordinarie ed € 299,00, per competenze e spese ...” - cfr. pag. 5 note depositate in data 14.3.2025), altresì deducendo un fatto asseritamente estintivo di esso.

Diversamente, nel presente procedimento si discute della pretesa azionata dalla opposta [...] CP_1

Tanto chiarito, occorre a questo punto soffermarsi sulla eccezione di compensazione sollevata da Parte_1 .

Come noto, in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c., deve considerarsi ammissibile l’eccezione di compensazione parziale o totale del credito precettato con il maggior credito vantato; il debitore esecutato può chiedere non solo l’accertamento dell’inesistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente, ma anche la condanna dello stesso al pagamento dell’eccedenza rispetto al controcredito opposto in compensazione (cfr. sul punto, Cassazione civile sez. III, 11/05/2021, n.12436).

Nondimeno, è necessario verificare in concreto la praticabilità della eccezione di compensazione.

Trattasi di un fatto estintivo dell’obbligazione che presuppone la coesistenza di reciproci crediti e debiti, determinando, appunto, l’estinzione di essi per quantità corrispondenti.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 23225/2016, hanno affermato “*Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità - che include il requisito della certezza - ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l’estinzione del credito principale per compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda*”.

La compensazione, quale fatto estintivo dell’obbligazione - in ossequio al consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte a mente del quale, allorquando il titolo azionato *in executivis*, come nella specie, ha natura giudiziale - può essere dedotta come motivo di opposizione all’esecuzione forzata, solo nella ipotesi in cui il credito fatto valere in compensazione sia sorto successivamente alla formazione del titolo azionato: il tenore dell’art. 615 c.p.c. è chiaro nel circoscrivere il possibile ambito oggettivo del procedimento di opposizione all’esecuzione, limitandolo alla contestazione del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata; tale contestazione potrà, sì, estendersi anche al c.d. merito dell’azione esecutiva – deducendo, cioè, l’inesistenza, in tutto o in parte del diritto sostanziale portato ad esecuzione – ma senza la pretesa di infrangere la portata del giudicato sostanziale sotteso al titolo esecutivo di formazione giudiziale, che si sia ormai incontrovertibilmente stabilizzato, a norma dell’art. 2909 c.c..

Alcuni crediti, per la loro causa, esigono che la prestazione sia in ogni caso eseguita, non potendo pertanto formare oggetto di compensazione; essi sono indicati nell'art. 1246 c.c. che contiene al n. 5 un generico richiamo a tutti i crediti per i quali non è ammessa la compensazione per un espresso “*divieto stabilito dalla legge*”.

I crediti alimentari, ai sensi dell'art. 447, comma II c.c., rientrano tra quelli sottratti alla regola generale della compensazione atteso che l'obbligazione alimentare, diversamente da ogni altra, è diretta a garantire al beneficiario il soddisfacimento di esigenze primarie e non comprimibili, connesse alla stessa tutela della dignità e della sopravvivenza della persona.

La *ratio* della norma si rinviene, dunque, nella natura strettamente personale ed assistenziale di tale credito, che non può essere neutralizzato dall'esistenza di un controcredito vantato dal soggetto obbligato.

Nella specie, il controcredito di natura giudiziale che la parte odierna istante oppone in compensazione trova origine, in parte, nel medesimo titolo azionato dall'intimante, ovvero il provvedimento del 17.3.2017 (cfr. pag. 3 atto di citazione ove si legge “... il signor **Pt_1** [...] , in virtù del medesimo titolo esecutivo invocato dall'odierna opposta – ovvero il provvedimento n. cron. 5201/2017 del 17.03.2017, reso nel giudizio per separazione giudiziale pendente innanzi il Tribunale di S. Maria C.V., recante RG. n. 10737/2016 - è creditore nei confronti della signora **CP_1** , della somma di € 4300,00, per assegni di mantenimento non versati in favore del figlio **Parte_2** fino al raggiungimento della maggiore età, ovvero fino al 05.02.2021 ...”) ed, in parte, nella ordinanza del 7.9.2021, resa nella persona della dott.ssa **Per_** nell'ambito del procedimento Rg 10737/2026 (cfr. pag. 3 atto di citazione, ove si legge: “... oltre alla somma pari ad € 1200,00, in virtù di quanto disposto nell'anzidetta ordinanza del Giudice dott.ssa **Per_3** all'udienza del 07.09.2021, resa nel procedimento n. 10737/2016 R.G., per omesso versamento della somma di € 100,00 mensile stabilita a titolo di mantenimento in favore di ognuno dei figli minori **Per_1** e **Pt_2** nonché della somma per spese straordinarie e dentistiche al 50 % pari ad € 2000,00, per un importo complessivo pari ad € 7500,00 ...”).

Ebbene, a fronte della intimazione notificata ad istanza di **CP_1** , l'opponente ha eccepito in compensazione il credito per il mantenimento non versato dalla predetta in favore del figlio **Pt_2** [...] fino al raggiungimento della maggiore età - come stabilito nel provvedimento del 17.3.2017 - nonché quello per il mantenimento dei tre figli, come stabilito nel provvedimento del 7.9.2021.

La Suprema Corte, con la pronuncia n. 9686/2020, ha affermato che l'assegno di mantenimento dovuto in forza del provvedimento di separazione coniugale non ha, sempre e comunque, natura alimentare.

In essa pronuncia viene, infatti, ribadita e sottolineata la diversità dei presupposti sui quali si fonda l'assegno di mantenimento riconosciuto ai figli della coppia, rispetto a quello spettante al coniuge: nella prima ipotesi i giudici di legittimità hanno affermato: “... secondo la giurisprudenza di questa Corte il credito relativo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti, è propriamente alimentare (cfr. Cass., 04/07/2016, n. 13609, Cass., 24/10/2017, n. 25166); tale credito, infatti, presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall'ordinamento (art. 147, cod. civ.) con riguardo alla complessiva formazione della persona; la ragione creditoria è pertanto indisponibile e impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e, di conseguenza, non compensabile (Cass., 14/05/2018, n. 11689, Cass., 18/11/2016, n. 23569); infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte il credito relativo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti, è propriamente alimentare (cfr. Cass., 04/07/2016, n. 13609, Cass., 24/10/2017, n. 25166); tale credito, infatti, presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall'ordinamento (art. 147, cod. civ.) con riguardo alla complessiva formazione della persona; la ragione creditoria è pertanto indisponibile e impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e, di conseguenza, non compensabile (Cass., 14/05/2018, n. 11689, Cass., 18/11/2016, n. 23569) ...”.

Diversamente, ove si tratti di assegno di mantenimento in favore del coniuge, la Suprema Corte ha chiarito: “... non altrettanto può dirsi del credito a titolo di mantenimento del coniuge; quest'ultimo credito non ha pari struttura, posto che trova la sua fonte legale nel diritto all'assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non nell'incapacità della persona che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere materialmente a sé (Cass., 19/07/1996, n. 6519, Cass. 23/05/2014, n. 11489, pag. 5); la diversità appena enucleata è stata riconosciuta anche dalla Consulta che, seppur indicando come la complessiva funzione degli assegni alimentari, di mantenimento e divorzile, sia contigua in misura da permettere additivamente il riconoscimento del privilegio ex artt. 2751, n. 4, e 2778, n. 17, cod. civ., ha rimarcato come il primo sia un «minus» compreso nei quindi più ampi secondi (Corte cost., 21/01/2000, n. 17, § 2). D'altra parte, la Consulta aveva già riconosciuto che l'assegno di mantenimento al coniuge separato “non è qualificabile quale credito alimentare, posta la sua maggior latitudine, in cui è ricompresa la funzione e causa di alimenti riferibile al coniuge

in parola che si trovi incolpevolmente «in stato di bisogno e nell'impossibilità di svolgere attività lavorativa» (Corte cost., 30/11/1988, § 2). ...”.

Sulla questione sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte, che - pur ribadendo la diversità strutturale tra assegno alimentare da un lato ed assegno di separazione o divorzile dall'altro - ne ha parimenti confermato la natura “latamente assistenziale” (cfr. Cass. civ., S.U. n. 32914/2022).

Nel caso in esame, deve osservarsi che dal titolo sotteso al precetto opposto emerge la circostanza che la odierna intimante non era titolare di reddito (circostanza valorizzata per determinare l'entità dell'obbligo di mantenimento a suo carico per il figlio *Pt_2* , dacché avuto riguardo dei principi espressi, può affermarsi la natura *latu sensu* assistenziale del contributo.

D'altro canto, l'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente è relativa a crediti cui viene pacificamente attribuita natura assistenziale.

Ne deriva, la impossibilità di opporre in compensazione i crediti asseritamente maturati, con conseguente reiezione della relativa eccezione. Tanto si dice a prescindere dalla concreta ed effettiva dimostrazione delle allegazioni al riguardo svolte (cfr. ordinanza del 20.12.2022).

L'eccezione di compensazione va, dunque, respinta; a tanto segue il rigetto della correlata domanda riconvenzionale (volta al pagamento delle somme dovute a titolo di mantenimento), anche formulata in via graduata, vertendosi nella specie di un giudizio di accertamento negativo del credito.

L'opposizione va, dunque, rigettata.

Le spese seguono *ex art. 91 c.p.c.* la soccombenza della parte opponente e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati *ex D.M.* applicabile *ratione temporis* in relazione allo scaglione di riferimento, applicata la riduzione *ex art. 4, comma primo del D.M. 55/14* come successivamente modificato, nella misura del 50 %, in considerazione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:

- **dichiara** inammissibile l'opposizione spiegata per conto di *Parte_2*
- **rigetta** l'opposizione spiegata nell'interesse di *Parte_1* ;
- **condanna** *Parte_1* al pagamento delle spese di lite in favore di *CP_1* che liquida (al netto della riduzione nella misura percentuale indicata in parte motiva) in € 2.779,00, di cui € 438,00 per fase di studio, € 370,00 per fase introduttiva, € 1.120,00 per

fase istruttoria ed € 851,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;

- **dispone** *ex art. 93 c.p.c.* la distrazione delle spese di cui al capo che precede in favore del procuratore costituito di parte opposta, Avv. Ruta Viviana, dichiaratasi antistataria.

Santa Maria Capua Vetere, 22.7.2026

Il Giudice

Dott.ssa Giuseppina Vecchione